



Città di Stradella

# Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors"

(Approvato con delibera C.C. n. 38 del 30.04.2013 e modificato con delibere C.C. n. 35 del 30.04.2015 , n. 5 del 03.03.2020 e n. 18 del 28.04.2022)

## INDICE

- Art. 1 Finalità e ambiti di applicazione del regolamento
- Art. 2 Definizioni generali
- Art. 3 Criteri e prescrizioni per la collocazione dei dehors
- Art. 4 Caratteristiche dei "dehors"
- Art. 5 Casi particolari di limitazioni per l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors
- Art. 7 Manutenzione, modalità di gestione delle strutture
- Art. 8 Orari
- Art. 9 Procedimento per il rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors
- Art. 10 Richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors
- Art. 11 Revoca e sospensione delle autorizzazioni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico con i "dehors"
- Art. 12 Deroghe
- Art. 13 Canone
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Coordinamento regolamentare e rinvio alle norme generali
- Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

## **Art. 1 FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato di uso pubblico) per la realizzazione di dehors annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali alimentari purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e bevande.

2. L'occupazione del suolo di aree o strade pubbliche o private di uso pubblico mediante dehors come definiti al successivo art. 2, è disciplinata dal presente Regolamento, secondo i seguenti principi:

- garantire la circolazione veicolare, pedonale e adeguata accessibilità al transito veicolare dei servizi di sicurezza e di emergenza e al carico-scarico, per una larghezza libera non inferiori a 3,50 mt;
- garantire continuità al transito pedonale, evitando percorsi tortuosi, con salvaguardia delle persone con disabilità;

3. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le occupazioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni quali feste, sagre, ecc.

4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Per tutto ciò che non è espresso e compreso nel presente Regolamento si fa riferimento al T.U. in materia di commercio e fiere (L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii.), al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada"), al TUPLS, relativo Regolamento e ss.mm.ii.

## **Art. 2 DEFINIZIONI GENERALI**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- "suolo pubblico", "strada pubblica" o "spazio pubblico" = aree ed relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e destinate all'uso pubblico, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti legittimamente costituita, una servitù di pubblico passaggio.

- "esercizio" = attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande o il consumo immediato sul posto di alimenti prodotti da artigiani.

- "autorizzazione" = atto amministrativo con cui si autorizza il titolare dell'esercizio, così come definito dalla L. R. 6/2010 e ss.mm.ii., all'occupazione temporanea del suolo pubblico o di spazio pubblico per l'installazione di dehors, occupando il suolo con beni e attrezzature quali ad esempio pedane, tavoli, sedie e con eventuali strutture di copertura.

- "dehors" = insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo posti in modo funzionale ed armonico all'esterno dei locali degli esercizi in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande o di consumo immediato di alimenti prodotti da artigiani, allo scopo di consentire, anche in tale contesto lo svolgimento delle stesse attività. I "dehors" come sopra definiti devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "mobilità", poiché essi devono essere diretti a soddisfare esigenze temporanee. Conseguentemente, essi non possono integrare requisiti strutturali obbligatori per il locale, poiché ne costituiscono soltanto un accessorio.

## **Art. 3 CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di un'attività di produzione artigianale di alimenti, che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo del versamento di un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni, in ragione di Euro 500,00 e del versamento della prima annualità (o del corrispettivo dovuto per il periodo di occupazione richiesto) del canone di occupazione suolo pubblico. Sono esclusi dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale i

dehors aperti, costituiti unicamente da tavoli e sedie collocati a terra, con coperture costituite da ombrelloni, gazebo rimovibili o tende a sbraccio.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata previa verifica della situazione dei luoghi prescelti e considerate le caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, e fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti. In particolare:

a. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. A tal fine dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- in prossimità degli incroci il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche per traffico veicolare e/o pedonale;
- l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- la distanza dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt. 2,00 tranne situazioni particolari che verranno valutate dal Comando Polizia Locale;
- al fine di consentire il transito pedonale, l'eventuale occupazione di marciapiedi è consentita, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni, delle carrozzine e delle persone con disabilità nella misura fissata dalla legge vigente;
- l'eventuale occupazione di suolo pubblico o strade pubbliche per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a un massimo di due posti auto senza invadere le corsie di marcia o manovra e adeguata segnalazione;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'illuminazione del dehors dovrà essere realizzata in armonia con il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).

b. Non è ammessa la realizzazione di dehors, o parti di essi:

- su sede stradale soggetta a divieto di sosta e sulle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- nelle aree mercatali di piazza Trieste e piazza Vittorio Veneto (lato sede del Mercato Agricolo) ; nella sola area mercatale di via Verdi è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors a condizione che il titolare si impegni a sgomberare l'area dalle ore 6,00 alle ore 16,00 di ogni giorno mercatale per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale;
- su aree già attrezzate a verde pubblico;
- su aree che, per essere utilizzate a dehors dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. E' consentita la posa di dehors oltre la strada, qualora questa sia pedonale o aperta al transito dei veicoli ma con un limite di velocità pari a 30 km/h.

4. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività di produzione artigianale di alimenti, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, sia sullo stesso lato che sul lato opposto della strada, quali aree antistanti negozi adiacenti, passi carrai o accessi veicolari o pedonali, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree private soggette a

servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti interessati.

5. L'occupazione determinata dalla sistemazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche per una profondità massima di occupazione di mt. 0,50, senza alcun tipo di delimitazione, in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento cioè quando rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni, delle carrozzine e delle persone con disabilità come da misura di legge vigente. E' in ogni caso soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi in adiacenza a locali di pubblico esercizio di somministrazione o di un'attività di produzione artigianale di alimenti, necessita di apposita concessione come previsto dal "Regolamento di Polizia Locale e per la convivenza civile" e dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

6. Le occupazioni con tavoli e sedie su uno spazio di profondità superiore a mt. 0,50 sono considerati dehors.

7. I dehors già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento non possono ottenere l'autorizzazione per un ulteriore dehor su stalli di sosta (strisce blu e bianche).

#### **Art. 4 CARATTERISTICHE DEI "DEHORS"**

1. Su tutto il territorio, i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.

2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati ed installati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, e deve essere tale da garantire la pubblica incolumità.

3. Il periodo di installazione dei dehors è sempre temporaneo.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehors devono essere facilmente rimovibili e, qualora sia necessario prevederne l'infissione al suolo, questa deve essere funzionale alla sicurezza e alla stabilità, e deve essere tale da consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, su segnalazione del Comando Polizia Locale, ordinerà l'immediata rimozione della struttura. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile civilmente per tutti i danni arrecati a terzi in ragione della struttura installata.

6. Ogni elemento di arredo o di delimitazione dei dehors potrà essere impiegato esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.

7. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

8. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenziali e di arredo, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e dell'esercizio commerciale eventualmente posto in fronte al dehor (caso in cui il dehor è posto sul lato opposto della strada rispetto al pubblico esercizio), nel rispetto comunque dell'art.4 c. 1 del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

9. L'impianto elettrico relativo all'illuminazione (di cui al precedente art.3 Comma 3) deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato in conformità alla vigente normativa.

10. Il dehors è autorizzato per un periodo massimo di un anno rinnovabile.

11. I dehors possono essere chiusi, semichiusi o aperti, coperti o non coperti.

12. I dehors collocati in area di viabilità veicolare, per motivi di sicurezza, devono essere necessariamente costituiti da una pedana delimitata su tre lati con strutture di protezione ancorate alla pedana stessa. Non sono ammesse delimitazioni realizzate con strutture precarie come catenelle, fasce di plastica colorate, strutture autocostruite ed altri manufatti simili. La pedana deve avere un'altezza pari al marciapiede per garantire l'accesso ai disabili. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie.

13. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende a sbraccio, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

I "dehors" non devono costituire impedimento al deflusso delle acque né al funzionamento e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, ecc).

#### 14. Elementi componenti i dehors:

- a) Le strutture e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili, e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio.
- b) Gli arredi devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e garantire un'adeguata resistenza al fuoco oltre a garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo di conservazione e produzione della documentazione prevista dalle specifiche norme in materia. Nel caso di controlli è fatto obbligo esibire la predetta documentazione.
- c) Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
- d) I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono:
  - Colori della struttura ammessi: verde scuro, grigio ferro micaceo, corten.
  - Colori delle coperture (ombrelloni, gazebo, tende a sbraccio) ammessi: panna, bianco
- e) In caso di struttura con copertura fissa, l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,70;
- f) Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. l'illuminazione del dehors dovrà essere realizzata in armonia con il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).
- g) All'interno della struttura chiusa, devono essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e confort nel periodo estivo ed invernale; a tale scopo è consentita l'installazione di

impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali deve essere fornita regolare documentazione tecnica, ai sensi della normativa vigente.

- h) Tutti i dehors devono dotarsi di almeno 2 cestini portarifiuti da collocare all'interno dell'area concessa.

#### 15. Occupazione:

- a) Nel caso di occupazione del marciapiede con sedie, le sedute dovranno essere disposte parallelamente alla facciata dell'edificio, in modo da non interferire con il passaggio pedonale.
- b) per i dehors collocati sugli stalli di sosta paralleli al marciapiede, lo spazio di occupazione consentito è di non oltre 2 stalli di sosta e in ogni caso il posizionamento sarà valutato di volta in volta dall'ufficio competente, previo parere del Servizio Tecnico Territoriale e del Comando Polizia Locale che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
- c) per i dehors collocati sugli stalli di sosta a lisca di pesce, la superficie di occupazione consentita dovrà essere identica a quella dei dehors collocati sugli stalli di sosta paralleli al marciapiede, e comunque il posizionamento sarà valutato di volta in volta dall'ufficio competente, previo parere del Servizio Tecnico Territoriale e del Comando Polizia Locale che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta..
- d) per i dehors collocati in parte su stalli di sosta e in parte su marciapiedi, l'occupazione totale non potrà comunque superare i 25 mq e il posizionamento sarà valutato di volta in volta dall'ufficio competente, previo parere del Servizio Tecnico Territoriale e del Comando Polizia Locale che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora sia richiesta l'occupazione su marciapiede e su stalli di sosta in adiacenza tra di loro, occorre che venga lasciata una zona libera per la circolazione dei pedoni, delle carrozzine e delle persone con disabilità nella misura fissata dalla legge vigente.
- e) per i dehors collocati su "suolo pubblico" o "spazio pubblico" in aree non sede di parcheggio né di marciapiedi, l'occupazione totale e il posizionamento saranno valutati di volta in volta dall'ufficio competente, previo parere del Servizio Tecnico Territoriale e del Comando Polizia Locale che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
- f) Le fioriere e le strutture di delimitazione laterale devono essere contenute all'interno della dimensione del suolo concesso in uso.

16. I dehors autorizzati esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati nella condizione attuale fino al 31/12/2024.

### **Art. 5 CASI PARTICOLARI DI LIMITAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Ogni qualvolta, nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al fabbricato ove ha sede l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o l'attività di produzione artigianale di alimenti, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione ed al Comune di Stradella, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 per casi di comprovata urgenza.

Per gli interventi per la messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, non è necessario alcun preavviso.

2. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, i dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario su semplice richiesta dell'amministrazione, senza diritto ad alcun indennizzo per il concessionario stesso. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre 7 (sette) giorni, al titolare dell'autorizzazione spetta un rimborso od una riduzione, senza interessi, del canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il termine predetto.

3. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l'area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

#### **Art. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti nel dehors, deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione di suolo pubblico. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati tempestivamente dal concessionario, mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, al verde pubblico o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 MANUTENZIONE, MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE**

1. I concessionari sono tenuti al mantenimento degli elementi costitutivi dei dehors in condizioni permanenti di ordine, in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e di efficienza tecnica.
2. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempienza ed esperita specifica diffida, procederà d'ufficio al ripristino delle condizioni, con successivo conseguente addebito a carico dell' esercente, di tutte le spese relative, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o consumo su posto di alimenti prodotti da artigiani, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, e non deve essere adibita ad usi impropri.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

## **Art. 8 ORARI**

1. L'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nei dehors collocati su suolo pubblico deve cessare allo stesso orario di apertura e chiusura degli esercizi cui sono connessi.
2. Durante l'orario di chiusura dell'esercizio e in occasione della chiusura per ferie, tavoli e sedie dovranno essere custoditi o mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirandoli in luogo privato chiuso. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi o semichiusi. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbarraccio dovranno essere riavvolte.

## **Art. 9 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di Autorizzazione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, indirizzata al Sindaco. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive provvederà, previa preventiva acquisizione dei pareri della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico, al rilascio della relativa autorizzazione, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza, entro il limite di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.
2. L'installazione dei dehors è ammessa solo previo ottenimento di titolo abilitativo edilizio, per il quale è necessario il parere della Commissione comunale per il Paesaggio ad esclusione dei dehors aperti, composti da semplice occupazione con tavoli e sedie collocati a terra o su pedane, con coperture costituite da ombrelloni, gazebo rimovibili o tende a sbarraccio.

## **Art. 10 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHOR**

1. La richiesta di autorizzazione - da presentarsi tramite PEC all'indirizzo [comune.stradella@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it) - deve riportare in modo chiaro tutte le informazioni e la documentazione qui previste:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, nonché l'indirizzo PEC al quale inoltrare la corrispondenza;
  - b) i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
  - c) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico, anche allegando dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors;
  - d) l'indicazione della superficie totale;
  - e) Il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
2. Alla richiesta dovrà essere allegato:
  - Una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale
  - Una planimetria dell'area, quotata e redatta in scala 1:50 o 1:100, con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata

all'attività di somministrazione o consumo sul posto e la disposizione degli elementi. In planimetria dovranno essere indicati anche chiusini, caditoie o dislivelli esistenti.

- un rendering del manufatto (simulazione fotografica).
  - In caso di strutture chiuse in tutto o in parte, Relazione Tecnica firmata da un tecnico abilitato dove si indica il tipo di struttura e i materiali utilizzati;
  - In caso di strutture chiuse in tutto o in parte, atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente.
  - In caso di installazione di elementi elettrici o di riscaldamento dovrà essere presentata dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
3. A realizzazione ultimata, il titolare dell'occupazione del suolo pubblico e/o privato, congiuntamente al professionista autore del progetto, dovrà fornire ai competenti uffici comunali attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente regolamento, corredata da documentazione fotografica. Dovrà altresì fornire le dichiarazioni di conformità (rilasciate dalla ditta realizzatrice degli impianti) degli eventuali impianti realizzati.
4. Alla richiesta di rinnovo della concessione – da presentarsi sempre tramite PEC all'indirizzo [comune.stradella@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it) – dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso precedentemente.

#### **Art. 11 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON I "DEHORS"**

1. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
  - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
  - d) previa diffida, qualora l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione rilasciata;
  - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
  - f) previa diffida, in caso non sia rispettato l'art.7 e/o l'art.8 del presente Regolamento.
  - g) cessazione, messa in liquidazione o fallimento della ditta titolare dell'autorizzazione.

3. Nei casi previsti dai punti del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione, il dehor dovrà essere rimosso a cura del titolare entro il termine massimo di giorni 15.
5. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale e per l'occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature, gru, aree di cantiere, ecc.). La sospensione in tal caso è temporanea e viene contestualmente interrotto il periodo di decorrenza dell'autorizzazione, che potrà essere ripreso a seguito della rimozione delle strutture edili. La rimozione dei dehors è a carico e spese del concessionario. Per la comunicazione della sospensione si seguono le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 DEROGHE**

Sono ammesse deroghe, limitate alla tipologia degli elementi di arredo soltanto sulla base di istanza motivata e con parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio. Il Responsabile del servizio SUAP rilascerà autorizzazione in deroga, acquisito il predetto parere, entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione o sia avvenuta alcuna comunicazione da parte del suddetto Responsabile, la domanda in deroga si intende respinta.

#### **Art. 13 CANONE**

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è da intendersi sempre come occupazione temporanea, soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" vigente.

#### **Art. 14 SANZIONI**

A chi occupa abusivamente il suolo pubblico, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è applicata la sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 211 del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00.

Dette violazioni impediranno il rilascio di una nuova concessione.

#### **Art. 15 COORDINAMENTO REGOLAMENTARE E RINVIO ALLE NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento a:

- D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada")

- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii.
- Testo Unico in materia di commercio e fiere, L.r. 2 febbraio 2010, n°6 e ss.mm.ii.
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale vigente nel Comune di Stradella.
- Regolamento Edilizio Comunale vigente nel Comune di Stradella;
- il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).

#### **Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
3. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente regolamento.